CITTÀ DI CHIERI

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DELL'USATO E DELL'ANTIQUARIATO MINORE

Articolo n. 1

È istituito il mercato dell'us	ato e dell'antiqu	ariato minore	e denominato "		
con un numero di posteggi					
x nell'aml	•		•	•	
"Chiocciola di San Giorgio"					

L'organizzazione è affidata a un soggetto esterno all'Amministrazione individuato con le procedure del bando pubblico.

Il presidente dell'associazione/ente organizzatore è designato quale responsabile organizzativo della manifestazione.

Articolo n. 2

Il mercatino si svolge con la seguente cadenza: 1 volta al mese, ad esclusion	e dei mesi di
, nella giornata di	
L'orario di svolgimento della manifestazione è il seguente:,	mentre l'area
destinata al mercato viene assegnata all'organizzazione a partire dalle ore	fino alle ore

Articolo n. 3

Possono essere scambiati o commercializzati:

- prodotti vintage
- prodotti di modernariato.

Per prodotto vintage si intende qualcosa appartenente al ventennio precedente, o anche prima, che è diventato cult per le sue qualità. Si estende a qualsiasi tipologia di prodotto: dagli oggetti agli strumenti musicali, dalle componenti di biciclette, automobili o altri mezzi di trasporto fino all'abbigliamento.

Per prodotti di Modernariato si intendono oggetti tipici dell'arte e del gusto del Secolo XX, con particolare interesse per quelli degli anni Cinquanta e Sessanta.

Al fine di aumentare l'attrattività del mercato, potranno altresì essere previste aree, comunque marginali rispetto all'evento, destinate all'esposizione/vendita delle seguenti tipologie di articoli:

Articolo n. 4

Gli oggetti posti in vendita devono essere esclusivamente usati. E' vietata la vendita di oggetti preziosi.

Non sono ammessi al mercato dell'antiquariato operatori che per la natura o la qualità degli articoli trattati o per il modo in cui la vendita è effettuata risultino esercitare un'attività non conforme alle caratteristiche del mercato quali sopra enunciate.

Ogni partecipante è personalmente responsabile a tutti gli effetti della provenienza ed autenticità della merce esposta.

Qualora vengano individuate aree accessorie alla manifestazione, come definite all'art. 3, i prodotti commercializzati nelle stesse potranno anche non essere usati.

Articolo n. 5

I posti sono assegnati alle seguenti categorie di soggetti, fatte salve eventuali variazioni in funzione delle domande di partecipazione:

- Operatori professionali in possesso dell'autorizzazione di commercio su aree pubbliche, la dichiarazione prevista dall'art. 126 del T.U.L.P.S. 18-6-1931, n. 773 e le prescrizioni previste dall'art. 128 del T.U.L.P.S, in possesso di VARA.
- Operatori professionali titolari di attività di commercio in sede fissa;
- Artigiani restauratori;
- Soggetti che in qualità di venditori non professionali ed in modo del tutto sporadico e occasionale effettuano attività di mostra e di vendita di oggetti rientranti nella propria

- sfera personale o collezionati e rientranti inoltre nei requisiti della manifestazione (in percentuale non superiore al 20% del numero di posteggi)
- Associazioni/operatori di pubblica utilità (es. Vigili del Fuoco, CRI, Protezione civile, Testate editoriali, ecc...) e culturali in numero non superiore a 4 posteggi.

Tutti gli operatori che effettuano la commercializzazione di prodotti dovranno dimostrare la regolarità contributiva e fiscale, come disposto dalla DGR 20-380 e relative circolari esplicative.

Articolo n. 6

Le domande di partecipazione sono presentate, all'associazione cui è affidata l'organizzazione che, verificata la completezza della domanda e il rispetto dei requisiti previsti dal presente regolamento, trasmette, in deroga alle disposizione di cui al DPR 160/2010 stante la natura sperimentale dell'evento, almeno 7 giorni prima della manifestazione, esclusivamente via mail all'indirizzo protocollo@comune.chieri.to.it, l'elenco dei partecipanti e la relativa documentazione agli uffici comunali che provvedono ai controlli di rito ed al rilascio delle necessarie autorizzazioni.

L'associazione organizzatrice potrà richiedere ai partecipanti un contributo alle spese di promozione ed organizzazione, dalla stessa sostenute.

Gli operatori professionali devono allegare all'istanza copia dell'autorizzazione che li abilita alla partecipazione, iscrizione al Registro imprese con le modalità dell'autocertificazione, VARA o dimostrazione della regolarità contributiva e fiscale ai sensi della DGR 20-380 e eventualmente richiesta rilascio autorizzazione temporanea, mentre gli operatori non professionali devono presentare istanza di rilascio autorizzazione temporanea alla vendita.

Articolo n. 7

I posteggi vengono assegnati dall'organizzazione in modo da assicurare la migliore funzionalità del mercato e comunque, senza lasciare spazi vuoti tra un posteggio e l'altro.

L'operatore che 30 minuti prima dell'inizio del mercato non si sarà presentato per allestire lo spazio assegnatogli, sarà considerato.

Articolo n. 8

Agli operatori è consentito l'accesso per le operazioni di carico e scarico delle merci, che viene effettuato a spese e a rischio degli operatori stessi, nelle aree di svolgimento del mercato esclusivamente dalle ore Pertanto entro tale ora i veicoli di tutti gli operatori dovranno essere rimossi dall'interno delle zone interessate e regolarmente parcheggiati. Non è consentito sgomberare il posteggio prima dell'orario di conclusione del mercato, fatti salvi i casi di intemperie o di comprovata necessità, da comunicare tempestivamente al referente organizzativo, pena la perdita del diritto a partecipare alle future edizioni del mercato. Entro le ore tutti gli operatori devono aver sgombrato l'intera area di mercato.

Articolo n. 9

Gli espositori devono essere dotati di propria attrezzatura per l'esposizione. L'espositore risponde in prima persona del corretto montaggio dell'attrezzatura ed eventuali strutture (gazebo, tenda, ecc.). Le tende di protezione al banco di esposizione debbono essere collocate ad una altezza non inferiore a 2,20 mt e non possono essere di dimensione superiore a quella del posteggio.

Ogni posteggio è di dimensioni massima pari a mt.....x mt I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, nè occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili ed ostruire ingressi di abitazioni e negozi, né cedere ad altri, a qualsiasi titolo, tutto o parte del posteggio assegnato.

Gli espositori si impegnano a rendere visibile il prezzo di vendita nonché a rendere conoscibile la provenienza della merce posta in vendita.

Articolo n. 10

Il responsabile organizzativo della manifestazione cura il rispetto delle disposizioni sulla viabilità (posizionamento/rimozione cartelli, transenne e simili per la modifica della viabilità) impartite dalla Polizia Municipale, assicurandosi che sia sempre garantito il passaggio degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza e quelli autorizzati, nonché il rispetto dei diritti dei terzi ed il rispetto di eventuali concessioni di occupazione suolo pubblico già rilasciate, cura inoltre l'osservanza delle direttive tecniche per le manifestazioni impartite dal Comune; vigila sul rispetto delle norme del presente regolamento da parte dei partecipanti, potendo disporre, in caso di inosservanza grave, l'allontanamento dell'operatore, impegnandosi a segnalare alle autorità competenti eventuali irregolarità.

Sarà altresì cura dell'organizzatore trasmettere la comunicazione delle targhe degli espositori alla Polizia Municipale per l'esenzione a posteriori in zona ZTL.

Articolo n. 11

Gli operatori che partecipano al mercato di cui al presente regolamento devono attenersi alle norme previste in materia fiscale e di pubblica sicurezza e sono personalmente responsabili della provenienza e autenticità della merce esposta. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori. Alla fine della manifestazione è fatto obbligo agli assegnatari dei posti di procedere alla rimozione di eventuali rifiuti prodotti durante la manifestazione.

L'inosservanza alle norme del presente regolamento viene sanzionata ai sensi del vigente regolamento comunale di commercio su aree pubbliche.

Qualora, a seguito di verifiche periodiche, vengano accertati risultati negativi, ovvero per più edizioni si verifichi la presenza di un numero di operatori inferiori a 40, si procederà alla revoca dell'incarico al soggetto organizzatore.